



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato	Presidente
dott. Alberto Rigoni	Consigliere
dott. Tiziano Tessaro	Consigliere (relatore)
dott. Marco Scognamiglio	Primo Referendario
dott.ssa Ilaria Pais Greco	Primo Referendario
dott. Antonino Carlo	Referendario
dott. Massimo Galiero	Referendario

Adunanza del 18 luglio 2024

**Richiesta di parere dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
centro-settentrionale (RA)**

VISTO l'art. 100, c. 2, Cost.;

VISTA la L. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il T.U. delle Leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTI la L. 14 gennaio 1994, n. 20 e il D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1996, n. 639, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti di cui alla del. n. 14/2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti;

VISTA la L. 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la del. n. 11/SEZAUT/2020/QMIG;

VISTA la del. n. 01/SEZAUT/2021/QMIG;

VISTA la richiesta di parere pervenuta alla Sezione dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale (RA) avente ad oggetto "Traghetti e Crociere – T&C S.r.l. – richiesta di espressione di parere." trasmessa dall'Ente ai sensi dell'art.7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n.131, e

acquisita al prot. n. SC_ER 0008676 del 28 giugno 2024;

VISTO il Decreto presidenziale n. 37 del 2024, con il quale è stato disposto che il Cons. Tiziano Tessaro riferisca in ordine alla richiesta di parere trasmessa dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale di cui alla presente deliberazione;

VISTA l'ordinanza presidenziale con la quale la Sezione è stata convocata per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, Cons. Tiziano Tessaro

Ritenuto in

FATTO

1. Con la richiesta di parere in epigrafe, datata 28 giugno 2024, acquisita agli atti con prot. n. SC_ER 0008676 del 28 giugno 2024, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale nonché Amministratore Unico della Traghetti e Crociere – T&C S.r.l., ha posto il seguente quesito : "con atto di compravendita stipulato in data 03 giugno 2004 l'allora Autorità Portuale di Ravenna (oggi AdSP) acquisiva l'intera partecipazione della T&C, società che svolge all'interno dell'area di proprietà un'attività di gestione spazi per i traffici dei traghetti di linea adibiti al trasporto marittimo di semirimorchi, autotreni, autoarticolati, vagoni ferroviari e autovetture.

Per quanto di interesse in questa sede, occorre segnalare che dal 20 novembre 2006 e sino allo scorso 17 maggio 2024, l'amministrazione della società – dapprima nel ruolo di Presidente del CdA/Amministratore Delegato e poi quale Amministratore Unico – era affidata dal socio unico al sig. (*omissis*), soggetto avente specifica e comprovata esperienza nel settore di attività.

Nel corso della recente assemblea della T&C, a seguito delle dimissioni presentate dal citato sig. (*omissis*), l'incarico di Amministratore Unico della società veniva assunto dal sottoscritto, anche in considerazione dell'eventuale futura dimissione della società.

In tale sede, il sig. (*omissis*) formalizzava richiesta di riconoscimento di un'indennità di fine mandato per il periodo decorrente dal 20.11.2006 (data di prima assunzione dell'incarico) a tutto il 26.07.2017, coincidente con la data di recepimento nello statuto della T&C delle modifiche imposte dal D.Lgs. n. 175/2016 (cfr. all. 1) il quale, all'art. 11 ("Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico") c. 9 lett. c) ha previsto espressamente il "divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali". Si precisa che nella formulazione dell'art. 17 (c. 2 e 3) dello Statuto societario precedente alla citata modifica (ovvero ante 26.07.2017) era disposto

che "2. Agli amministratori medesimi è riconosciuta la possibilità di percepire, ad avvenuta cessazione della carica, una indennità di fine rapporto per la carica da loro svolta. 3. Tale indennità potrà essere commisurata per ciascun anno o proporzionalmente per frazioni di anno e dovrà essere deliberata dall'assemblea dei soci".

Il sig.(*omissis*) a fondamento della propria richiesta, ha richiamato il parere *pro-veritate* reso dal Prof. Avv. (*omissis*) già dallo stesso prodotto nel corso della precedente assemblea del 08.05.2019. In considerazione del contenuto di tale parere nonché del mancato riscontro fornito dalla specifica Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze che era stata invano interpellata sulla questione dall'AdSP nell'anno 2019, l'assemblea decideva di adottare l'allegata delibera che si trasmette ai fini dell'espressione del parere."

2. L'Istante allega alla richiesta la seguente documentazione:

- copia verbale assemblea dei soci della T&C del 26 luglio 2017 per recepimento modifiche statutarie ex D.Lgs. n. 175/2016;
- copia parere *pro-veritate* reso dal Prof. Avv.(*omissis*) in data 13 febbraio 2019;
- copia note Prot. n. 0003644 del 23 maggio 2019 e Prot. n. 0008508 del 02 dicembre 2019 trasmesse dall'AdSP alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- copia delibera assunta al punto 4 dell'ordine del giorno dell'assemblea T&C del 17 maggio 2024;

Considerato in

DIRITTO

1.La richiesta di parere pervenuta alla Sezione, dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale nonché di Amministratore Unico della Traghetti e Crociere – T&C S.r.l. non è stata espressamente formulata ai sensi dell'art.7, c. 8, della L. 5 giugno 2003, n.131, ma si ha motivo di ritenere ugualmente che tale richiesta sia stata avanzata ai sensi della predetta normativa, recante "Disposizioni per l'adeguamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3".

In particolare, il riferimento è all'art 7 c. 8 della citata legge che consente agli enti territoriali ivi indicati di "chiedere alle Sezioni Regionali di controllo dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa nonché pareri in materia di

contabilità pubblica...”.

Appare evidente come la predetta indicazione , contenuta nella norma citata, sia dirimente per la Sezione, rispetto alla valutazione di merito del quesito, per valutare l’ammissibilità della richiesta sul piano soggettivo. Rilevano, al riguardo, oltre che la norma teste’ citata, anche le deliberazioni di indirizzo emesse dalla Sezione delle Autonomie 24 aprile 2004 e n. 5/AUT/2006 del 10 aprile 2006 ,nonché n. 54/CONTR/2010 delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti depositata il 17 novembre 2010, a cui hanno fatto seguito le recenti deliberazioni della Sezione Autonomie n.11/ 2020 e n.1/2021.

2. Occorre evidenziare che i limiti della funzione consultiva attribuita alla Corte dei conti attengono, quanto al predetto profilo soggettivo, sia all'ente che ha la capacità di proporre l'istanza, sia al soggetto che può effettuare formalmente la richiesta (Sez. Aut deliberazione n. 11/2020/QMIG).

Sulla scorta di ciò, «Il primo limite, che può definirsi come “legittimazione soggettiva esterna”, è posto espressamente dall’art. 7, c. 8, della L. n. 131/2003. La legittimazione soggettiva esterna a richiedere pareri alle Sezioni regionali di controllo appartiene alle Regioni, che la esercitano direttamente, e a Comuni, Province e Città metropolitane, le cui richieste sono formulate, di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito.... Il secondo limite, che può definirsi come “legittimazione soggettiva interna”, riguarda il potere di rappresentanza del soggetto che agisce in nome e per conto dell'ente nella richiesta di parere»(Sez. Aut deliberazione n. 11/2020/QMIG).

3.Circa il primo aspetto , giova evidenziare che, secondo l’indirizzo consolidato della Corte (cfr. per tutte, Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione 17 dicembre 2007, n. 13/AUT/2007 e , in tempi più recenti , deliberazione n.11/2020) deve essere ribadito “ il carattere tassativo dell’elencazione degli enti legittimati a formulare le richieste di parere, individuati in Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane, i quali esercitano tale possibilità attraverso i rispettivi legali rappresentanti pro-tempore ovvero tramite il Consiglio delle autonomie locali (CAL), se istituito, in caso di richiesta di parere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Nel caso, invece, in cui la predetta richiesta venga indirizzata direttamente alla Sezione delle autonomie (ipotesi introdotta dall’art. 10-*bis*, del D.L. 24 giugno 2016 n. 113, convertito dalla L. 7 agosto 2016 n. 160, che ha innovato l'art. 7, c. 8, della L. 5 giugno 2003, n. 131 in materia di attività consultiva della Corte), la stessa dovrà essere formulata per

le Regioni, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, mentre per i Comuni, le Province e le Città metropolitane, dalle rispettive componenti rappresentative nell'ambito della Conferenza unificata"; né tale disposizione consente una dilatazione (*ex multis*, cfr Corte dei conti Sezione regionale di controllo per le Marche del/par n. 17 del 24-28 aprile 2009) degli Enti o dei soggetti legittimati alla proposizione della richiesta di parere.

Peraltro, la Sezione Autonomie della Corte dei conti con la più recente deliberazione n. 1/2021 ha ampliato il novero dell'elencazione dei soggetti legittimati a richiedere pareri ex art. 7, c. 8, della L. 131/2007, estendendo alle Unioni di comuni la facoltà di accedere all'attività consultiva della Corte, ai sensi dell'art. 7, c. 8, della L. n. 131 del 2003, limitatamente a questioni inerenti alle funzioni proprie esercitate dall'Unione stessa.

4.Dalle coordinate desumibili dalla normativa richiamata, nonché dagli atti di indirizzo sopra riferiti, la richiesta pervenuta appare senz'altro inammissibile, in quanto proveniente da soggetti non ricompresi nell'elencazione, contenuta nell'art. 7, c. 8, della L. 5 giugno 2003, n. 131, di quelli legittimati a formulare le richieste di parere. L'esistenza al riguardo, per la predetta attività consultiva demandata alla Corte dei conti, di un limite soggettivo costituisce quindi la linea di demarcazione dell'ambito attribuito in subiecta materia dalla normativa richiamata alle Sezioni di controllo della Corte dei conti, così come disciplinato dalle deliberazioni 24 aprile 2004 e n. 5/AUT/2006 del 10 aprile 2006 della Sezione delle Autonomie della stessa Corte, nonché dalla deliberazione 54/CONTR/2010 delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti depositata il 17 novembre 2010 e consolidato con le successive deliberazioni Sezione Autonomie n.11/ 2020 e n.1/2021.

Sulla base delle coordinate che precedono, questo Collegio ritiene inammissibile, dal punto di vista soggettivo, il quesito posto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna dichiara l'inammissibilità sul piano soggettivo del quesito in esame.

DISPONE

- che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della Segreteria, all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale (RA).

- che la stessa sia pubblicata sul sito *Internet* istituzionale della Corte dei conti – banca dati del controllo;

- che l’originale resti depositato presso la Segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta all’Amministrazione l’obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 33/2013.

Così deliberato in Bologna, nella Camera di consiglio del 18 luglio 2024.

Il Presidente

Marcovalerio Pozzato

(firmato digitalmente)

Il relatore

Tiziano Tessaro

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 31 luglio 2024

Il funzionario preposto

Nicoletta Natalucci

(firmato digitalmente)